

Pubblicato il 23/12/2019

N. 01405/2019 REG.PROV.COLL.
N. 01307/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1307 del 2019, proposto da
Gia. Car. Fed. S.a.s. di Frison Carolina & C., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Claudio
Codognato, Anna Paola Klinger, con domicilio digitale come da PEC da
Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Claudio Codognato
in Mestre, piazzetta Da Re 5;

contro

Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro,
Silvia Privato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco
4091;

per l'annullamento

del provvedimento notificato alla ricorrente in data 26 settembre 2019 a
mezzo pec, con cui il Dirigente della Direzione Servizi al Cittadino e

Imprese – Sportello Unico Commercio – Servizio Sportello Autorizzazioni
Commercio 1 – Ufficio Somministrazione alimenti e bevande del Comune di Venezia ha disposto la conclusione del procedimento di cessazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande asseritamente esercitata dalla ricorrente nei locali siti in Venezia, Castello n. 5377; di ogni altro atto antecedente, concomitante e conseguente ed in particolare e per quanto occorra dei seguenti atti della Polizia Municipale di Venezia: comunicazione di avvio del procedimento pg. 193203 in data 11 aprile 2019; verbale di accertamento V00044114 in data 10 gennaio 2019; comunicazione prot. n. 178297 in data 4 aprile 2019; nota in data 18 settembre 2019; verbale di apposizione dei sigilli del 18 ottobre 2019.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

A seguito accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale in data 25 e 28 dicembre 2018 e quindi in data 10 gennaio 2019 (come da verbale in atti), effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, veniva adottato il provvedimento impugnato con il quale – in applicazione del disposto di cui agli artt. 8, 8 bis e 32 della L.r 29/2007 e sul presupposto che nei locali della ricorrente, autorizzati per l'esercizio di vicinato, settore alimentare, venisse svolta la diversa attività di somministrazione alimenti e bevande in assenza del prescritto titolo autorizzatorio - è stata ordinata la cessazione dell'attività di somministrazione alimenti e bevande in quanto svolta in assenza di titolo legittimante.

Avverso tale provvedimento, nonché avverso gli atti presupposti e conseguenti, fra cui l'avvenuta apposizione dei sigilli relativamente agli arredi ed al materiale di consumo correlato all'attività contestata, è insorta parte ricorrente con il ricorso in oggetto, assistito da richiesta cautelare a fronte del danno derivante dalla imposta chiusura dell'attività.

Visti i motivi dedotti in ricorso e valutate le controdeduzioni dell'amministrazione resistente;

avvisate le parti circa la possibile definizione del giudizio ai sensi dell'art. 60 c.p.a., alla camera di consiglio del 18 dicembre 2019 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ritiene il Collegio che non sussistano i presupposti per l'accoglimento del ricorso.

Considerato, preliminarmente, che il provvedimento assunto dal Comune non impone la chiusura dell'attività legittimamente autorizzata ed esercitata dalla società ricorrente come esercizio di vicinato, attività che potrà essere proseguita così come autorizzata, si osserva che ciò che è stato contestato ed inibito, anche mediante l'apposizione dei sigilli sugli arredi e materiali di consumo dedicati, è la diversa e non autorizzata attività di somministrazione alimenti e bevande;

ritenuto che vada condivisa la considerazione per cui ai fini della qualificazione dell'attività (se di somministrazione o consumo sul posto), debba procedersi ad una valutazione caso per caso delle singole fattispecie anche sulla base dell'art. 3, comma 1, lett. f bis) d.l. n. 223/06 secondo cui il consumo immediato di prodotti da asporto all'interno di esercizi abilitati si distingue dalla ristorazione (e dunque non è soggetto ai relativi presupposti e requisiti abilitanti) in base ad un criterio sostanziale di accessorietà rispetto alla vendita da asporto, che deve mantenere un carattere prevalente e funzionale, di tal chè l'assenza di servizio assistito, che la norma prefigura quale parametro di riferimento per la identificazione della fattispecie, viene intesa come criterio "funzionale",

che non si esaurisce nella semplice presenza o meno di camerieri ma che rinvia ad un concreto assetto dell'organizzazione dell'offerta, da accertarsi caso per caso, rivolto a mantenere il consumo sul posto come una semplice facoltà della clientela (cfr. TAR Lazio, II, n. 9045/2019);

considerato che, nel caso di specie, gli accertamenti effettuati hanno rivelato una gestione dell'attività che appare esorbitare da quella autorizzata, pur mancando il servizio al tavolo con l'ausilio di camerieri, tenuto conto della presenza di arredi, accessori e segnalazioni per la clientela (offerta di aperitivi di vario genere, menù con preparazione di primi piatti, presenza di stoviglie non a perdere, miscita di bevande da accompagnare alla somministrazione di cibi consumati sul posto) che inducono a confermare le conclusioni cui è giunta l'amministrazione e che hanno determinato l'inibizione a non proseguire l'attività non autorizzata; ritenuto di poter compensare le spese di lite, in considerazione della peculiarità in fatto della presente controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Alessandra Farina, Presidente, Estensore

Marco Rinaldi, Primo Referendario

Mara Spatuzzi, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alessandra Farina

IL SEGRETARIO